

"INSIEME PER L'AVVENIRE ONLUS"

Via Palma San Giuseppe, 4
80040 San Gennaro Vesuviano Napoli
Tel. 0815287536

Email insiemeperlavvenire@gmail.com

Codice Fiscale 92024150630

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di Febbraio , alle ore 18, presso la sede sociale in San Gennaro Vesuviano , si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Insieme Per L'Avvenire ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**

1. - Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ai fini dell'iscrizione al RUNTS;
2. Modifica della denominazione sociale con soppressione dell'acronimo "ONLUS" e inserimento della dicitura ODV;
3. Conferimento mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

SI DA' ATTO CHE:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata per la data odierna alle ore 18.30 in prima convocazione e alle ore 19.00 in seconda convocazione.
- sono presenti in proprio n. 15 (quindici) associati su un totale di n. 16 (sedici) associati aventi diritto di voto.
- che lo statuto prevede che l'assemblea sia validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e che deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.

Viene nominato Segretario verbalizzante la Sig.ra Cutolo Maria Tiziana, che accetta.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti.

DICHIARA

Validamente costituita l'assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta l'adunanza il Presidente illustra brevemente agli associati le modifiche statutarie da apportare, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".



"INSIEME PER L'AVVENIRE ONLUS"

Via Palma San Giuseppe, 4
80040 San Gennaro Vesuviano Napoli
Tel. 0815287536

Email insiemeperlavvenire@gmail.com

Codice Fiscale 92024150630

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, con il voto favorevole della totalità degli associati presenti, espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente.

Delibera punto 1: di approvare, articolo per articolo, il nuovo testo di statuto adeguato alle disposizioni del D.Lgs 117/2011/(Codice del Terzo Settore) ai fini dell'iscrizione al RUNTS che si allega al presente verbale,

Delibera punto 2: di approvare la Modifica della denominazione sociale con soppressione dell'acronimo "ONLUS" e inserimento della dicitura ODV

Delibera punto 3: di dare mandato al Presidente per apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione della normativa del cd. "Codice del Terzo Settore".

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore venti.

Ai fini fiscali si precisa che, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017, il presente atto è esente da imposta di bollo.

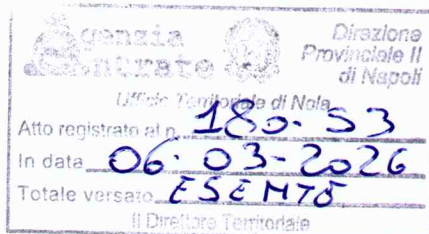
San Gennaro Vesuviano 23/02/2026

Il Segretario

Cutolo Maria Tiziana

Il Presidente

Tommaso Prisco



	ASSOCIAZIONE “INSIEME PER L’AVVENIRE ODV”	
	Statuto	
	ART. 1 - Denominazione e Sede	
	E’ costituito fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo	
	3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e suc-	
	cessive modifiche, l’Ente del Terzo Settore avente la seguente denominazione:	
	INSIEME PER L’AVVENIRE da ora in avanti denominato “associazione”,	
	con sede legale nel Comune di San Gennaro Vesuviano in via Palma San Giu-	
	seppe n. 4 e con durata illimitata. Assume la forma giuridica di associazione.	
	La denominazione sociale, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione “Orga-	
	nizzazioni di volontariato” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS), sarà integrata in via automatica con l’acronimo “ODV” e diventerà	
	“INSIEME PER L’AVVENIRE ODV”.	
	L’acronimo ODV dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.	
	Se all’interno dello stesso comune, il trasferimento della sede legale non com-	
	porta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici compe-	
	tenti. E’ deliberato dall’organo di amministrazione.	
	ART. 2 - Statuto	
	L’organizzazione di volontariato, INSIEME PER L’AVVENIRE ODV è disci-	
	plinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.,	
	delle relative leggi d’attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuri-	
	dico.	

L'assemblea delibera il regolamento d'esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 - Finalità e Attività

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. A);
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. C);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le atti

	vità culturali di interesse sociale con finalità educativa (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. D);	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. R);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. I);	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. K);	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. L);	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017 (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. P);	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, non ch� ogni altra attivit� di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. Q);	

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. S);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. T);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. V);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. W);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5, co. 1, d. lgs. 117/2017 (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. U).

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo

dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati.

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e crescita sociale, in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché:

- a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità;
- siano rimosse le cause di discriminazione e create le condizioni di pari opportunità;

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso :

1. la costruzione ed il mantenimento di rapporti con Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
2. la promozione e la partecipazione ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
3. la promozione, il finanziamento e lo stimolo a ricerca, prevenzione, cura, abilitazione e riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale,
4. la proposta alle famiglie di ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale;

5. la promozione, in tutte le sedi, del principio dell'inclusione sociale, in particolare dell'inclusione scolastica, della qualificazione professionale e dell'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";

6. assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che, per la loro particolare disabilità intellettiva e/o relazionale, da soli non fanno o non possono rappresentarsi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 - Ammissione

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e mossi da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 32,

comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dovrà essere integrato il numero entro un anno.

L'attività istituzionale ed associativa dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari. A tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali è resa contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come socio è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea.

ART. 5 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci sono tenuti a:

- pagare un'identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei Soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- osservare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

I Soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione;
- votare in Assemblea solo se in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e se iscritti al Registro dei soci da almeno tre mesi;
- eleggere e di essere eletti gli Organi amministrativi della Associazione;

- esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

ART. 6 - Cessazione

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum costitutivo di almeno tre dei consiglieri in carica e decisione deliberata a maggioranza dei presenti, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

E' ammessa la possibilità d'appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

ART. 7 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Ufficio di presidenza
- Presidente
- Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 8 - L'assemblea

L'assemblea è composta di tutti gli aderenti all'organizzazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea è altresì convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, la data della riunione, l'orario, il luogo e l'eventuale data di seconda convocazione. E' spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
2. nomina e revoca il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, l'organo di controllo;
3. delibera l'ammontare della quota associativa annuale;
4. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

6. delibera in via definitiva in caso di ricorso da parte del socio escluso;

7. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

8. trasferisce la sede in altro comune;

9. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali altri regolamenti interni;

10. delibera lo scioglimento;

11. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria:

- trasferisce la sede in altro comune, modifica lo Statuto e delibera in merito a trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega.

ART. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri dell'Organo di controllo, se costituito, con voto consultivo. Possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Consiglio stesso e senza diritto di voto, i coordinatori delle commissioni di lavoro e qualsiasi altra persona sulla base delle relative competenze o compiti scientifici o amministrativi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge tra i propri componenti il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

ART. 10 – Consiglio Direttivo: funzionamento

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo cartaceo o elettronico, da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 11 - Consiglio Direttivo: poteri

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

In particolare:

- amministra l'organizzazione;
- trasferisce la sede all'interno dello stesso comune;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- delibera in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- propone i rappresentanti dell'Associazione presso Enti e Istituzioni;
- propone convenzioni e contratti con Enti ed associazioni pubbliche o private;

Il Consiglio Direttivo può affidare al Presidente, a Consiglieri, singoli soci, od eventualmente a terzi, la delega per la firma di specifici atti, già deliberati dal medesimo Consiglio Direttivo.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati agli associati con idonei mezzi.

Il Consiglio direttivo può delegare a singoli Consiglieri la direzione e lo svolgimento di alcune attività, ponendone i limiti operativi e le modalità di rendicontazione al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, nei casi previsti dalla legge, redige e propone all'assemblea il bilancio sociale nonché, ove richiesta, la valutazione di impatto sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Consiglio Direttivo: decadenza del Consigliere

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché

la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

1. per decesso;
2. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
3. per scadenza del mandato;
4. per la perdita della qualifica di associato dell'Associazione.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

ART. 13 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il presidente è eletto dall'Assemblea, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Il Segretario coadiuva il Presidente, redige i verbali dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, coadiuva gli organi competenti ai sensi del presente statuto nella tenuta dei relativi libri sociali.

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile, predispone i bilanci e cura i rapporti con gli Istituti di credito.

ART. 14 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del d. lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art.

2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso

l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 – Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

1. quote sociali;
2. contributi dei Soci;
3. contributi di privati;
4. contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
5. contributi di Organismi internazionali;
6. lasciti, donazioni;
7. rendite patrimoniali;
8. attività di raccolta fondi;

9. rimborsi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;

10. attività diverse;

11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 16 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai

sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 - Bilancio di esercizio

L'associazione redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

ART. 19 - Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

ART. 20 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 21 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

ART. 22 - Dipendenti e collaboratori

L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 23 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I volontari all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 24 - Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio



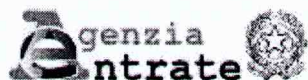
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto,	
previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del	
Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore.	

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente	
scelti tra i propri associati.	

ART. 26 - Disposizioni finali	
--------------------------------------	--

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali	
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica	
quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo	
settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.	





DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI: NOLA

Registrazione di Atto Privato

Il 06/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEV , serie 3 , numero 180

data di stipula: 23/02/2026

ident.vo telematico: TEV26L000180000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92024150630

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92024150630				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: